

Applicazione della riforma della magistratura onoraria.

(Risposta a quesito del 21 marzo 2018)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 21 marzo 2018, ha adottato la seguente delibera:

"- letta la nota in data 25 agosto 2017 sottoscritta dai vice procuratori onorari della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di ... con la quale sottopongono un quesito concernente la riforma organica della magistratura onoraria introdotta con il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 113 specificatamente si chiede di fornire gli opportuni chiarimenti su quali disposizioni della riforma devono applicarsi ai vice procuratori onorari in servizio da oltre dieci anni;

- vista la risoluzione adottate in data 28 febbraio 2018 con la quale il Consiglio superiore della magistratura in risposta ad alcuni quesiti provenienti da diversi uffici giudiziari ha chiarito che:

«3.4. L'attribuzione degli affari nell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica.

In ordine alle attività delegabili ai Vice procuratori onorari all'interno dell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 116/2017 è stato chiesto se "l'attribuzione ai vpo dei compiti loro assegnati dalla legge sia obbligatoria, oppure facoltativa, ossia rimessa alle valutazioni del capo dell'ufficio; oppure se ci sono attività, che nel momento in cui non possono essere evase dai magistrati ordinari, vanno assegnate al vpo necessariamente".

In proposito va affermato, in sintonia con quanto indicato nel suddetto quesito, che la costituzione dell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica è obbligatoria: l'art. 2 appena citato afferma infatti che «sono costituite, nelle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari, strutture organizzate denominate "ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica"». Se la costituzione di tale ufficio è obbligatoria, il legislatore non indica un contenuto minimo ed ineliminabile di attribuzioni che devono essere conferite ai vice procuratori che ne fanno parte: l'art. 16, nel disciplinare le funzioni ed i compiti dei vice procuratori onorari, rimanda infatti da una parte alle attività delegate ai Vice procuratori onorari dall'art. 17 e dall'altra alle attività di supporto che il magistrato professionale può ricevere dal vice procuratore onorario. Spetterà quindi al progetto organizzativo elaborato dal procuratore la concreta individuazione delle attività che potranno essere svolte dai vice procuratori onorari, nei limiti di quanto gli artt. 16 e 17 stabiliscono. Ove il progetto organizzativo preveda un'irragionevole utilizzazione dei Vice procuratori onorari, questi ultimi, al pari dei magistrati professionali dell'ufficio, potranno attivare gli opportuni momenti partecipativi previsti dalla normativa consiliare; parimenti, ciascun soggetto interessato potrà segnalare eventuali violazioni del progetto organizzativo già approvato.

3.5. Il divieto di delega degli affari civili ai VPO: proposta al Ministro di modifica legislativa.

Va qui affrontato, in ragione della attinenza tematica all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, anche il tema della mancata previsione della facoltà di delega delle funzioni del pubblico ministero in materia civile ai VPO.

A tal proposito, il Consiglio condivide e fa proprio l'invito al legislatore, già formulato al Ministro della giustizia, di reintrodurre, in occasione del previsto intervento legislativo correttivo, la predetta facoltà, che restituirebbe efficienza agli uffici di collaborazione anche in funzione di tutela dei soggetti deboli, quali sono i soggetti dei procedimenti civili nei quali il pubblico ministero è parte.

Per altro la mancata previsione della facoltà di delega ai Vice procuratori onorari delle funzioni del Pubblico ministero in materia civile è stato affiancata la contestuale abrogazione delle disposizioni di cui al previgente art. 72 del R.d. 12/1941, che consentivano l'attribuzione di delega delle funzioni del Pubblico ministero di udienza, nei procedimenti, sia penali che civili, nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica, ai magistrati ordinari in tirocinio ed ai laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali.

Con riferimento alla mancata previsione della facoltà, per il Procuratore della Repubblica, di rilasciare delega ai vice procuratori onorari in relazione ai procedimenti civili nei quali il Tribunale giudica in composizione monocratica, deve osservarsi come tale limitazione non risulti in linea con la complessiva finalità di valorizzazione del ruolo della magistratura onoraria dichiaratamente perseguita dal legislatore, anche attraverso l'ampliamento della sfera di competenza del giudice di pace (estesa pure alla materia della volontaria giurisdizione) e con la correlata espansione dell'ambito di funzioni, compiti e attività delegabili ai medesimi VPO nella materia penale, che pure la riforma organica della materia ha consentito di realizzare.

Tale scelta, poi, si appalesa ancor più problematica in quanto, come detto, è stata affiancata dalla abrogazione dell'art. 72 del regio decreto nr. 12 del 1941 (Ordinamento giudiziario) che, alla lett. e) del comma 1, prevedeva che, nei procedimenti sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, le funzioni del Pubblico ministero potessero essere svolte, nei giudizi sia civili che penali, per delega nominativa del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario, "da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio o dai laureati in giurisprudenza di cui alla lettera a)".

Tale preclusione, che peraltro limita fortemente l'attività di tirocinio pratico dei M.O.T., non risponde a canoni di ragionevolezza, anche perché la previsione della partecipazione dei predetti all'udienza dinanzi al giudice di pace, prevista dall'art. 50 - I comma lett. a) D.Lgs. n. 274/00 ("Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace"), non è stata abrogata.

In generale, entrambe le scelte sopra richiamate appaiono contraddire le dichiarate finalità legislative di ampia valorizzazione delle funzioni dell'Ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, in fatto ostacolando il razionale impiego delle risorse complessivamente disponibili ai fini dell'efficace organizzazione dell'ufficio del Pubblico ministero».

delibera

di rispondere nei termini di cui in motivazione."